

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-221 del 15/02/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - COOP. AGRICOLA DI SAN BIAGIO, FAENZA - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER IMPIANTO SITO IN VIA BIANZARDA DI SAN BIAGIO N.15/17.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-10478 del 12/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di RAVENNA
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quindici FEBBRAIO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di RAVENNA, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - **COOPERATIVA AGRICOLA DI SAN BIAGIO SOC. COOP AGRICOLA**, CON SEDE LEGALE E IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, VIA BIANZARDA DI SAN BIAGIO N.15/17 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ NEL SETTORE DEI SERVIZI AMBIENTALI E DEL RECUPERO IN AGRICOLTURA DI MATERIALI FERTILIZZANTI.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 10/07/2015 - assunta al PG della Provincia di Ravenna con il n. 62033 del 13/07/2015 (pratica ARPAE n. 1421/2016), dalla Cooperativa Agricola di San Biagio Soc. coop. Agricola (P. IVA 00365410398), avente sede legale in Faenza, Via Bianzarda di San Biagio n.15/17,, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali unite alle acque reflue domestiche e alle acque di prima pioggia in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/06 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del DLgs n.152/2006 e smi);
- autorizzazione all'utilizzo agronomico in terreni della provincia di Ravenna dei fanghi di depurazione prodotti dall'impianto di depurazione della Ditta Caviro Distillerie S.r.l., sito in Faenza, via Convertite n.8 (ai sensi dell'art. 9 del DLgs. n. 99/92).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi di acque reflue in acque superficiali e ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ *DGR n. 286/2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ *DGR 1860/2006* recante "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005".
- ✓ il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986;
- ✓ la Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 "*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34*";
- ✓ la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004, n.2773, recante "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 1421/2016, emerge che:

- La Cooperativa Agricola di San Biagio svolge attività nel settore dei servizi ambientali e del recupero in agricoltura di materiali fertilizzanti;
- la Cooperativa Agricola di San Biagio Soc. coop. Agricola ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 10/07/2015, apposita istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti della Provincia con PG 62033/2015 (pratica ARPAE n. 1421/2016), per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - ✓ Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali unite alle acque di prima pioggia e alle acque reflue domestiche, rilasciata con provvedimento della Provincia di Ravenna n. 1460 del 02/05/2012 con scadenza il 02/05/2016, per la quale la Ditta richiede il rinnovo con modifiche ;
 - ✓ Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi), per la quale la Società richiede il rilascio;
 - ✓ Autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, dei fanghi di depurazione provenienti dall'impianto di depurazione della Ditta Caviro Distillerie s.r.l., sito in Faenza, via Convertite n.8 (ai sensi dell'art. 9 del DLgs n. 99/92), rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 2561 del 31/07/2013 con scadenza il 31/07/2016, per cui la Ditta chiede il rinnovo senza modifiche
- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita dalla Provincia la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente risultava necessario da parte della Provincia richiedere elementi integrativi ai fini istruttori, come comunicato allo SUAP con nota PG: 65710/2015 del 29/07/2015, con contestuale sospensione dei termini del procedimento (nota SUAP pg. della Provincia n 67473/2015 del 06/08/2015);

- considerato che in data 14/08/2015 lo SUAP ha trasmesso alla Provincia la documentazione integrativa richiesta, successivamente integrata con nota pg. n.72143/2015 del 04/09/2015, con contestuale riavvio dei termini del procedimento,
- ai fini dell'adozione dell'AUA sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli con prescrizioni:
 - in merito allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali unite alle acque di prima pioggia e alle acque reflue domestiche, parere di ARPA - Servizio Territoriale Distretto di Faenza - Bassa Romagna, con nota acquisita agli atti della Provincia pg. n. 76612/2015 del 28/09/2015.
 - in merito allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche, parere dell'Unione della Romagna Faentina, con nota acquisita agli atti della Provincia pg. 77996/2015 del 05/10/2015;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, con nota ns. PG. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di emissioni in atmosfera e scarichi idrici disciplinati dall'art. 269 e dall'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i., non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011, e quindi sono esonerate da tale obbligo. Si ritiene che tale indicazione possa essere riferita, per analogia, anche all'autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, in quanto essa nel caso di specie non costituisce in capo al gestore dello stabilimento (in qualità di soggetto produttore e contestualmente utilizzatore dei fanghi) il diritto di esercitare attività imprenditoriale;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Cooperativa Agricola di San Biagio Soc. coop. Agricola, nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di lavorazioni agricole verso i soci, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Alberto Rebucci Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Cooperativa Agricola di San Biagio Soc. coop. Agricola, avente sede legale in Comune di Faenza, Via Bianzarda n. 15/17 (P. IVA 00365410398) per l'esercizio dell'**attività** nel settore dei servizi ambientali e del recupero in agricoltura di materiali fertilizzanti, nell'impianto sito in Comune di Faenza, via Bianzarda n. 15/17, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali unite alle acque reflue domestiche e alle acque di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i) - di competenza comunale

- utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, provenienti dall'impianto di depurazione della Ditta Caviro Distillerie s.r.l., sito in Faenza, via Convertite n.8 (ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 99/1992) - di competenza ARPAE SAC;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue industriali unite alle acque reflue domestiche e alle acque di prima pioggia in acque superficiali;
- l'**Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- l'**Allegato C)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, provenienti dall'impianto di depurazione della Ditta Caviro Distillerie s.r.l., sito in Faenza, via Convertite n.8;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

Qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica costituisce modifica non sostanziale da comunicare ai sensi dell'art. 6 comma 1) del DPR n. 59/2013 ad ARPAE - SAC di Ravenna, per le valutazioni e l'eventuale aggiornamento della presente AUA.

3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI UNITE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE E AD ACQUE DI PRIMA PIOGGIA.

Condizioni

- a) le acque da scaricare sono costituite da acque reflue industriali provenienti dal lavaggio di mezzi agricoli, unite ad acque di prima pioggia ai sensi della DGR n.286/05, provenienti dal dilavamento dei piazzali di transito dei mezzi (mq. 3500) e da aree a servizio dell'attività (mq 400) e ad acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici degli uffici dell'attività di deposito, riparazione e lavaggio di mezzi meccanici utilizzati per varie lavorazioni agricole;
- le acque reflue industriali unite alle acque reflue domestiche vengono trattate in un sistema costituito da un depuratore ad ossidazione totale ed a portata costante da 10 mc/giorno, in modo da riuscire a gestire i picchi di utilizzo dell'area lavaggio durante il periodo estivo - autunnale;
 - le acque di prima pioggia vengono trattate in un impianto dotato di pozzetto deviatore per le acque di seconda pioggia, vasca di accumulo e sedimentazione, separatore oli in monoblocco con serbatoio recupero oli;
 - I dimensionamenti della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione e del disoleatore, sono conformi a quanto previsto dalla DGR n.286/05;
 - le acque reflue domestiche subiscono un pre - trattamento in una fossa biologica e in un degrassatore, si uniscono alle acque reflue industriali e, dopo aver subito un trattamento in un impianto biologico ad ossidazione totale e portata costante vengono convogliate nel pozzetto ufficiale di prelevamento;
- b) le suddette acque di prima pioggia previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, si uniscono alle acque reflue industriali e acque reflue domestiche, e vengono scaricate in un fosso che confluisce nello scolo consorziale Ramo Toscarino, bacino idrografico del Candiano – Piallassa Baiona;
- c) a riempimento avvenuto della vasca di prima pioggia, le acque di seconda pioggia vengono convogliate, tramite scolmatore, direttamente in acque superficiali.

Prescrizioni

1. lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento posto subito a valle del sistema di trattamento e indicato con la lettera "C" nello schema della rete fognaria allegata al presente provvedimento, deve essere conforme ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/06;
2. lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento subito a valle del sistema di trattamento e indicato con la lettera "C" nello schema della rete fognaria allegata al presente provvedimento, deve essere conforme ai limiti di emissione indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/06, per i parametri Solidi Sospesi totali, COD, Idrocarburi totali;
3. con cadenza almeno annuale, dovrà essere effettuata un'analisi delle acque reflue industriali scaricate su campione rappresentativo, che attesti la conformità alla tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/06, firmato da tecnico abilitato, da conservare ed essere resa disponibile nel caso di eventuali controlli. I parametri da ricercare sono: pH - Solidi sospesi Totali - COD - Idrocarburi totali -Tensioattivi totali - Fosforo Totale - Azoto ammoniacale- Azoto nitroso - Azoto nitrico;
4. con cadenza almeno annuale, dovrà essere effettuata un'analisi delle acque di prima pioggia scaricate su campione rappresentativo, che attesti la conformità alla tabella 3 dell'allegato 5 della parte terza del D.L.vo n.152/06 per i parametri Solidi Sospesi totali, COD, Idrocarburi totali, firmato da tecnico abilitato, da conservare ed essere resa disponibile nel caso di eventuali controlli;
5. I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, dovranno essere mantenuti sempre accessibili in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno

essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.

6. ad evento meteorico esaurito va garantito lo scarico delle acque di prima pioggia in acque superficiali entro le 48 – 72 ore successive all'ultimo evento piovoso, come previsto dalla DGR 286/2005 e la pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere i reflui nel disoleatore, con una portata pari a quella dichiarata nel progetto.
7. I pozzetti di campionamento terminali, idonei al prelevamento dei campioni di acque di scarico (**identificati con la lettera "C" nella planimetria**) ed i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti dovranno essere mantenuti sgombri da materiali di lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico, in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del DLgs. 152/06 e smi;
8. va effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e al depuratore ad ossidazione totale al fine di mantenerli sempre in perfetta efficienza, anche mediante asportazione dei sedimenti e degli oli accumulati (per quel che riguarda l'impianto di prima pioggia). Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza alla parte IV del DLgs 152/06 smi
9. La ditta dovrà annotare sul registro di carico e scarico vidimato, tutte le asportazioni di fanghi e/o oli. Il registro, i formulari ed i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
10. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema che segnali il riempimento della vasca di stoccaggio degli oli e di un sistema finale di chiusura dello scarico che impedisca sversamenti accidentali dei reflui non trattati;
11. i punti di prelievo ai fini del controllo della qualità degli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia sono indicati con la lettera C nella planimetria denominata schema rete fognaria, che costituisce parte integrante della presente AUA;
12. nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, ne va data comunicazione a questa ARPAE SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente;
13. lo scarico non deve compromettere l'uso irrigui delle acque presenti nella rete dei canali consorziali;

14. ALLEGATO B)

SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

PRESCRIZIONI

- a) Le acque da scaricare sono costituite da acque reflue domestiche derivanti da un'attività di palazzina servizi ed alloggio custode;
- b) Il numero massimo degli abitanti equivalenti dell'insediamento risulta essere di 12, in relazione al numero massimo di addetti dichiarati all'atto della domanda ed al numero e alle dimensioni delle camere da letto dell'appartamento del custode;
- c) le acque reflue domestiche derivanti dall'insediamento vengono trattate preventivamente in degrassatore e fossa Imhoff, inviate ad un filtro batterico aerobico, successivamente ad un'altra fossa imhoff, ed infine scaricate previo pozzetto ufficiale di prelevamento, in acque superficiali;
- d) i sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche derivanti dall'attività, rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/03 e i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della delibera di cui sopra, in ragione del numero di abitanti equivalenti serviti (12 AE).

CONDIZIONI:

- 1) gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetti degrassatori e fosse imhoff, al fine di assicurare un corretto funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente ed almeno 1 volta all'anno da ditte autorizzate; la documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
- 2) per quanto possibile dovrà essere ridotto al minimo lo scarico nella fognatura interna delle sostanze chimiche utilizzate per la pulizia dei locali (candeggina, ammoniaca, ecc.);
- 3) ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative dello scarico dovrà essere comunicata al Comune di Faenza e all'ARPA – Servizio Territoriale di Faenza-Bassa Romagna e sarà soggetta al rilascio di nuova autorizzazione allo scarico;
- 4) il pozzetto di prelevamento delle acque reflue domestiche, dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;
- 5) la planimetria della rete fognaria, allegata alla domanda, costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico.

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DELLA DITTA CAVIRO DISTILLERIE SRL SITO IN FAENZA, VIA CONVERTITE N.8.

CONDIZIONI

- a) i fanghi che si intendono utilizzare in agricoltura derivano sia dal trattamento dei reflui interni aziendali della ditta Caviro Distillerie s.r.l., derivanti dall'attività di distilleria, sia dal trattamento dei reflui prodotti da terzi, classificati rifiuti speciali non pericolosi. Per l'impianto esistente di lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della vinificazione, il trattamento e il recupero di tali rifiuti, che rientrano nella lista positiva dei rifiuti trattabili elencati nella Tabella 1 della DGR n.1801/2005, la Ditta Caviro Distillerie S.r.l. è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da questa Provincia.
- b) nulla è cambiato rispetto all'autorizzazione in essere per quanto concerne l'attività lavorativa dello stabilimento, le lavorazioni effettuate, gli impianti di produzione, la depurazione delle acque reflue e quindi le caratteristiche dei fanghi;
- c) alla Cooperativa Agricola di San Biagio, in data 06/08/2015, è stato rilasciato in disponibilità il sito di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi biologici disidratati prodotti all'interno dello stabilimento di Faenza ed aventi codice CER 020705, come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal Responsabile di stabilimento, allegata alla domanda di AUA.
- Tale stoccaggio denominato "Spadazza", e ubicato presso la Ditta Caviro Distillerie srl, in via Convertite n. 8 - Faenza, è costituito da un unico lotto, con capacità massima autorizzata pari a 36.000 tonn fanghi, con le modalità indicate nel provvedimento AIA rilasciato dalla Provincia di Ravenna;
- d) .Il fango, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs n. 99/92 e punto 4.6 della DGR 1801/20505, risulta essere:
- sottoposto a trattamento di stabilizzazione mediante digestione anaerobica con un abbattimento delle sostanze volatili maggiore del 35%; ;
 - idoneo a produrre effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
 - privo di sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.
- e) la Cooperativa Agricola di San Biagio dichiara, inoltre, di mettere a disposizione per i fanghi provenienti dalla Società Caviro Distillerie srl, il centro di stoccaggio sito in Comune di Ravenna, località Sant'Alberto, Via Forello n. 15, per il quale in ottemperanza alle disposizioni della delibera R.E.R n. 2773/04 ed ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, è autorizzata all'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, costituiti da fanghi di depurazione (codice CER 020705 e CER 190805) da destinare a recupero per uso agronomico, nell'impianto. Il sopraccitato centro di stoccaggio è autorizzato con le modalità indicate nel provvedimento n. 3429 del 31/10/2013 fino alla data del 31/10/2023, per una capacità massima istantanea pari a 6.000 tonnellate;
- f) è stata presentata la tabella riepilogativa delle superfici utili spandibili autorizzate nel triennio 2013/2015 con la situazione alla data del rinnovo, nella quale sono riportati tutti i terreni utilizzati per lo spandimento dal momento del rilascio dell'autorizzazione .n. 2561 del 31/07/2013 e l'indicazione della loro attuale disponibilità.
- g) i fanghi che intende utilizzare in agricoltura derivano dall'impianto di trattamento a fanghi attivi della Società Caviro Distillerie srl, avente una potenzialità pari a 1.100.000 abitanti equivalenti e sono di tipo agroindustriale;
- h) Per la gestione di tale impianto si rimanda alle disposizioni di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Ravenna, alla Società Caviro Distillerie srl;
- i) Tutti i reflui destinati a tale impianto di depurazione, che consistono in borlande di vino, borlande di feccia, reflui esterni, condensato torchiatura e lavaggi, vengono raccolti in un polmone di accumulo ed inviati alla fase anaerobica costituita da 4 digestori primari ed uno secondario. I reflui, dai digestori primari confluiscono nel secondario: qui i fanghi più ispessiti vengono riciclati ai primari, mentre il liquido più chiaro passa al trattamento di flottazione per un'ulteriore estrazione di fango. Il fango così separato viene mandato alla sezione di ispessimento, mentre le acque vengono inviate alla fase di trattamento aerobica a fanghi attivi;

- j) La fase aerobica è costituita da 3 stadi di ossidazione e decantazione dove la biomassa attiva che si forma viene separata per decantazione poi in parte riciclata ed in parte inviata all'ispessimento. Il terzo stadio ossidativo è caratterizzato dalla presenza dell'impianto di defosfatazione per l'abbattimento dei fosfati. Le acque così trattate passano nel terzo e ultimo decantatore per essere poi inviate in parte al riutilizzo in stabilimento per servizi vari (raffreddamento, acqua di saturazione e lavaggi) ed in parte allo scarico in pubblica fognatura.
- k) Per quanto concerne l'ispessimento dei fanghi, l'impianto è costituito da un decanter centrifugo che sfrutta la diversa densità del fango rispetto al liquido per la loro separazione. Il liquido chiarificato viene riciclato in testa alla fase aerobica dell'impianto di depurazione, mentre i fanghi caratterizzati da una percentuale di sostanza secca attorno al 25/30% sono inviati allo stoccaggio.
- l) Il centro di stoccaggio costituito da un'unica struttura e non suddiviso in lotti funzionali ai sensi della DGR n. 297/2009, punto 3.3 lettera f); è situato nell'area denominata "Spadazza", avente una capacità massima istantanea di stoccaggio provvisorio di tali rifiuti speciali non pericolosi pari a 36.000 tonnellate. Tale piazzale è stato attrezzato con pannelli prefabbricati in cemento alti 2,7 m per consentire un corretto accumulo e caricamento dei fanghi e accoglie l'impianto di disidratazione che attinge i fanghi da disidratare sia dal bacino anaerobico di pre - ispessimento per decantazione, sia direttamente dai flottatori posti in adiacenza al decantatore.
- m) i mezzi impiegati per il trasporto e la distribuzione dei fanghi sono costituiti da autocarri e mezzi cassonati idonei al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
- n) i Piani di Distribuzione dei Fanghi verranno aggiornati con cadenza annuale e mantenuti agli atti di ARPAE SAC di Ravenna ;

PRESCRIZIONI

- 1) l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;
- 2) qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
- 3) qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopracitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;
- 4) nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo.
- 5) la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- 6) alla notifica vanno allegati i piani di distribuzione redatti con la media aritmetica dei valori analitici contenuti nei 4 certificati più recenti, effettuati dalla Società Caviro Distillerie srl con cadenza trimestrale, ai sensi del D.lgs n.99/92,
- 7) l'area di stoccaggio dei fanghi deve essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti.
- 8) il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare 12 mesi;
- 9) Indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi.

- 10) dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'All. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);
- 11) i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
- 12) è fatto obbligo, **almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo**, notificare ad ARPAE - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente ed al Comune territorialmente competente, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale; facendo riferimento ai terreni e alle colture dei piani di distribuzione presentati e conservati agli atti di questa Struttura di ARPAE;
- 13) la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;
- 14) l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, ma comunque **con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo**, il titolare dell'autorizzazione **deve dare comunicazione scritta, tramite PEC o a mezzo fax**, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente utilizzando il modello allegato al presente atto (Allegato D);
- 15) è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
- 16) al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;
- 17) l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri, unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;
- 18) il titolare dell'autorizzazione deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna , entro la fine di febbraio di ogni anno, una scheda riassuntiva, riferita all'anno solare precedente, contenente le informazioni ed i dati relativi ai quantitativi di fango impiegati, agli impianti di provenienza e alla superficie di terreno su cui sono stati utilizzati i fanghi, specificando Comune nonché Azienda Agricola interessati;
- 19) Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;
- 20) l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti **divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole, già previsti dalla Direttiva Regionale**:
 - A. è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
 - B. è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);

- C. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;
- D. è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
- E. è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
- F. è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
- G. è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
- H. le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI di cui al par. VII della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;
- I. Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

ARPAE

- SAC

Fax 0544/258014

- Servizio territoriale competente

OGGETTO : Comunicazione di inizio delle operazioni di utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura (ai sensi del paragrafo XV punto 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/2004 e successive modifiche e integrazioni)

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ della ditta _____ comunica che in data _____ inizierà le operazioni di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura provenienti dall'impianto di depurazione della ditta _____ come da notificata inviata ad ARPAE - SAC di Ravenna in data _____.

L'utilizzazione dei fanghi avverrà sui seguenti terreni:

<i>Comune</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>Foglio</i>	<i>Particella/e</i>	<i>Lotto funzionale di stoccaggio utilizzato</i>

Le operazioni di spandimento del fango sul suolo agricolo saranno effettuate dalla ditta:

_____ utilizzando i seguenti mezzi:

I quantitativi tal quale di fango che verranno utilizzati saranno pari a t. _____;


Le operazioni di utilizzo dei fanghi termineranno in data _____;

Referente delle operazioni di spandimento (nome cognome) _____
 recapito telefonico _____

Luogo _____ data _____

Firma

SCHEMA RETE FOGNARIA
Coop. Agricola San Biagio - Faenza




Legenda

- Acque meteoriche pizzagli
- Acque meteoriche coperte
- Acque nere
- Pozzetto pluviale
- ▣ Casetta
- Fossa imhoff
- ▣ Pozzetto degrassatore
- ▣ Pozzetto di ispezione
- Pozzetto di campionamento 50x50x50h
- ▣ Filtro (vedi Annesso) Filtro batterico Aerobico dim. in base al DGR. 1053/03
- ▣ Vaso di prima pioggia 10mc e 10mc con degrassatore/dissabbiatore (si veda specifico tecnico e foglio n. 17234 e 17227 allegati)
- ▣ Depuratore monoblocco 10 mc (si veda specifico tecnico e foglio n. 17233 allegato)
- Vaso di raccolta acque meteoriche 2 mc



02/05/2012




COMUNE DI FAENZA

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO AGRICOLA

INTERCLASSE
Via Bazzarola di San Biagio 15-17, Faenza
F. 231 Part. 132.67.105-71

PROGETTA
ARCHITETTO
COOP. AGRICOLA DI SAN BIAGIO PAV. CONSORTILE
Faenza, Via Bazzarola di San Biagio 15-17

STRUTTURE FRONTALI
SISTEMI FOGNATURE
L. CA. FRONTALI ACQUEDOTTO



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.